

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2013/14

Firmata l'ipotesi di Contratto integrativo per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/14; poche le differenze rispetto allo scorso anno. La firma definitiva del contratto dopo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi la definizione dei termini per la presentazione delle domande.

Il 15 maggio, in anticipo di quasi un mese rispetto allo scorso anno, tra il MIUR e tutte le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo ([leggi qui il documento](#)) relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/14. Una volta rimossi gli articoli sulla mobilità annuale interna alle istituzioni scolastiche (sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto), che l'anno scorso erano stati contestati dal Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto ritenuti lesivi dei poteri dei Dirigenti scolastici, la firma dell'ipotesi di contratto è arrivata dopo appena tre settimane di contrattazione; il che, vista anche l'assenza di polemiche e defezioni, fa ben sperare per una rapida conclusione dell'iter del provvedimento. Non così lo scorso anno, nel quale la Direzione Generale per il personale era dovuta intervenire con tre note consecutive prima della firma definitiva del CCNI (avvenuta il 23 agosto!) anticipando e poi successivamente rettificando modalità e date di scadenza per la presentazione delle domande, nel tentativo di evitare ritardi nell'avvio dell'anno scolastico.

Il contratto appena siglato «è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato» del personale di ruolo docente, educativo e ATA in soprannumero o in esubero, «tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti»; la casistica relativa alle utilizzazioni per i docenti (art. 2 del CCNI) è invariata rispetto allo scorso anno, salvo l'introduzione della possibilità delle utilizzazioni presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Analogamente, le richieste di assegnazione provvisoria (art. 7 dell'ipotesi di CCNI) restano motivate indifferentemente dai ricongiungimenti al coniuge o al convivente (compresi parenti o affini), ai figli, agli affidati o ai genitori, oltre che da gravi e comprovate esigenze di salute del richiedente. Alle operazioni di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità può partecipare «il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni», mentre «per quanto riguarda l'assegnazione in altra provincia, per l'a.s. 2013/2014, possono chiedere l'assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti». Chi invece è stato assunto successivamente «non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione», salvo i beneficiari «delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII». Il comma 5 dell'art. 7 stabilisce le modalità secondo le quali saranno disposte le assegnazioni.

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 34

Le poche novità introdotte riguardano la proroga delle disposizioni per le zone terremotate dello scorso anno, alcune precisazioni relative alle utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici (art. 6-bis) e le assegnazioni provvisorie per i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (art. 7). Altre precisazioni e piccole modifiche riguardano l'art. 8, nei paragrafi relativi alle precedenza per "assistenza" (punto IV) e al personale in rientro dal fuori ruolo (punto V), gli artt. 11, 13 e 18 per il personale ATA e i DSGA e l'art. 19, relativamente a precisazioni sulle sequenze operative. Un'altra piccola modifica riguarda la tabella relativa alle assegnazioni provvisorie, con l'estensione ai docenti di religione cattolica dei sei punti per i ricongiungimenti familiari; altri ritocchi negli allegati 3 e 6.

Dopo l'acquisizione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e la firma definitiva del contratto, il MIUR provvederà a definire moduli, modalità (presumibilmente solo *on line*) e termini per la presentazione delle domande, distinti per ciascuna tipologia di personale.